



COMUNE DI SAMONE

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

☒ Via PROVINCIALE, 29 - C.A.P. 10010 - ☎ 0125 53908 FAX 0125 53224
E-MAIL samone@ruparpiemonte.it

ORDINANZA N. 12/2023

DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO O DI USO SU PUBBLICA VIA DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO 2023

IL SINDACO

Premesso che il Ministero dell'Interno con circolare nr. 555/op/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;

Posto che nella predetta circolare nr. 555/op/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, propria della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

Visto il TULPS approvato con Regio decreto del 18/06/1931 n. 733, in particolare:

- L’art.1 ai sensi del quale l’autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità;
- L’art.9 ai sensi del quale chiunque ottenga autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l’autorità di pubblica sicurezza intenda di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l’art. 54 del T.U. delle leggi sull’ordinamento locale approvato con DLgs.267/2000;

Vista la legge nr. 689 del 24/11/1981 e ss.mm.i;

Considerato che la Pro Loco di Samone ha organizzato la festa Patronale di San Rocco che prevede la somministrazione di cibi e bevande nel salone pluriuso e intrattenimenti danzanti nelle giornate di 11 – 12 - 13 agosto 2023

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano recare danni, oltre che al decoro urbano, a cose ovvero offesa e molestia alle persone, e di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o lattine o materiali similari;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Su tutto il territorio comunale durante la festa Patronale di San Rocco per le giornate di venerdì 11/08, sabato 12/08 e la domenica 13/08 dalle ore 00.00 alle ore 01,00 del giorno successivo, il divieto di:

- Vendita per asporto di qualsiasi bevanda in lattina di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensata da distributori automatici;
- Utilizzare su pubblica via, contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio.

E’ consentita esclusivamente la vendita e la somministrazione per asporto di bevande in contenitori di plastica o carta dove le bevande devono essere direttamente versate da chi effettua la somministrazione e la vendita;

E’ consentita altresì la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei locali con esclusione delle aree di pertinenza esterne agli stessi;

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, ai sensi dell’art.7 bis del Dlgs 267/2000 l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell’art 16 della legge 24/11/1981 nr. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari ad € 50,00;

Contro la presente ordinanza è ammessa in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni ovvero ricorso al TAR entro 60 giorni, decorrenti in entrambi i casi dalla pubblicazione all’Albo Pretorio On line;

Ai sensi dell’art.18 della Legge 689/81 il Sindaco è l’autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l’accertamento delle violazioni.

Samone 01/08/2023

IL SINDACO

Poletto Lorenzo Pietro

